



Comune di Cellamare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Nicola RONCHI

Cellamare (Bari)

tel. 080 4656969

pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003

e-mail: BAIC804003@istruzione.it

Piazza Risorgimento – 70010
cod.fisc.: 93249440723
<http://www.istitutoronchi.it>



regolamento



Sommario

Premessa	3
TITOLO I – COMPOSIZIONE E COMPETENZE	3
Art. 1 - Competenze	3
Art. 2 - Articolazioni	3
Art. 3 - Presidenza.....	3
TITOLO II FUNZIONAMENTO	4
Art. 4 - Convocazione	4
Art. 5 - Ordine del giorno	4
Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute ed approvazione del verbale.....	4
Art. 7 - Validità delle sedute.....	5
Art. 8 - Lavori delle sedute	5
Art. 9 - Svolgimento del dibattito collegiale.....	6
Art. 10- Votazione.....	6
Art. 11 – Deliberazione	7
Art. 12 – Norme finali.....	7

Premessa

Il Collegio dei Docenti è l'organo collegiale le cui decisioni costituiscono il punto di partenza e lo strumento per la costruzione della *mission* dell'Istituto. Dal punto di vista normativo esso è definito dal [Testo Unico](#) delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione approvato con il D.Lgs 297/1994 e rispetta il CCNL e tutte le altre norme che dispongano il suo funzionamento.

TITOLO I – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1 - Competenze

Le competenze del collegio dei docenti risultano da una combinata lettura dell'art. 7 del T.U. 297/94, delle disposizioni del [CCNL](#) e di successivi provvedimenti normativi tra cui artt. 3, 7 del [D.P.R. 08.03.1999, n. 275](#); art.2, comma 1 [DM 29.05.1998 n.251](#), come modificato dal DM 19.07.1999 n.178; art. 2 [OM 134/2000](#); [CM 30.08.2000 n.205](#).

Art. 2 - Articolazioni

Viene costituito un unico Collegio articolato in tante sezioni quanti sono gli ordini di scuola presenti (T.U. art. 7 comma 1 coordinato con art.7 del [D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157](#)). Le questioni di particolare rilevanza, che riguardino l'Istituto Comprensivo nel suo complesso, dovranno essere sempre discusse e votate in seduta plenaria; per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazioni, ecc.) riferite alla singola scuola, il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

Art. 3 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, dal docente collaboratore delegato.

Il Presidente coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori; in caso di irregolarità nei comportamenti dei membri del Collegio, il Presidente, salvi gli opportuni provvedimenti individuali, può disporre la momentanea sospensione della seduta e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornarla a nuova data.

Per ogni altro ruolo e funzione si rimanda al D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e alla legge n. 107/2015

TITOLO II FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Convocazione

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni ed un ordine del giorno definito ([CM n. 105/1975](#)).

Ulteriori integrazioni all'ordine del giorno sono possibili per motivi di oggettiva urgenza e fino a 24 ore prima dell'incontro, previa comunicazione ai docenti.

Il Collegio dei Docenti può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.

Contestualmente alla comunicazione dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico rende fruibile, su supporto digitale, il materiale informativo di cui dispone in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Ciascun docente è tenuto a prenderne visione prima del Collegio.

Qualora gli argomenti all'ordine del giorno non risultassero esauriti, il Dirigente provvederà all'eventuale aggiornamento della seduta.

Art. 5 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno, predisposto dal Dirigente Scolastico, non può essere modificato durante la seduta né il Collegio può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti.

L'o.d.g. può essere integrato, previa tempestiva comunicazione al Dirigente, con ulteriori argomenti e proposte avanzate dai gruppi di lavoro, da altri organi collegiali dell'Istituto, da 1/3 dei suoi componenti.

Al termine di ogni seduta possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute ed approvazione del verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto il verbale a cura del segretario verbalizzante, individuato dal Dirigente Scolastico tra i suoi collaboratori.

Il verbale deve indicare data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti, giustificati e non, e quelli dei docenti eventualmente assentatisi durante la riunione. Redatto in uno stile chiaro, essenziale e significativo, esso deve dare conto della legalità della

Istituto Comprensivo Statale "Nicola Ronchi" – Cellamare (BA)

seduta, contenendo le deliberazioni e gli atti della riunione. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere consegnati, in forma scritta, al segretario del Collegio al termine dell'intervento stesso.

Il verbale è sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal segretario del Collegio.

Contestualmente alla comunicazione dell'ordine del giorno della seduta successiva, il verbale sarà inserito in una cartella digitale condivisa da tutti i docenti.

Il primo punto all'o.d.g. di ciascuna seduta sarà costituito dall'approvazione, per alzata di mano, del verbale della seduta precedente che non sarà riletto, in quanto già portato a conoscenza dei docenti nelle modalità descritte.

Qualora il verbale non fosse approvato integralmente dalla maggioranza, il Presidente sospende e aggiorna la riunione.

Art. 7 - Validità delle sedute

La seduta del Collegio dei Docenti è valida se è presente la metà più uno dei componenti. La presenza viene rilevata con foglio di firma all'inizio o alla fine della seduta stessa.

Le assenze relative ad una intera seduta devono essere giustificate come normali assenze dal servizio, mentre le assenze per parte della seduta (ingresso ritardato e uscita anticipata) devono essere debitamente comunicate al Dirigente Scolastico e da lui autorizzate.

Il personale docente del comparto scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 [CCNL 4.8.1995](#), 36 [CCNL 24.7.2003](#) e 39, comma 8, [CCNL 29.11.2007](#), è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; nell'applicazione degli altri istituti normativi, previsti dal CCNL, si applicano, invece, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Art. 8 - Lavori delle sedute

Il Dirigente Scolastico concede la parola agli intervenuti se lo ritiene utile ai fini dell'approfondimento dell'argomento in discussione.

Gli interventi avranno una durata congrua in modo da consentire la conclusione dei lavori nei tempi stabiliti. Nel caso del protrarsi della seduta per più di 30 minuti oltre l'orario previsto, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al primo giorno utile; in tal caso potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg.

Nel rispetto del segreto di ufficio, non è consentito registrare le sedute e per un regolare proseguimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non utilizzati cellulari e dispositivi tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori.

La presenza di esperti o di persone qualificate per il ruolo e/o le competenze ricoperte, relativamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, viene comunicata dal Presidente all'apertura dei lavori e sarà limitata alla durata della presentazione e discussione degli specifici argomenti, non anche all'eventuale votazione.

Art. 9 - Svolgimento del dibattito collegiale

Il Presidente mette in discussione, secondo l'ordine del giorno, gli argomenti che vengono illustrati in sintesi da un relatore. Successivamente riconosce al Collegio il diritto di intervento e di replica. Una volta chiuso il dibattito, il Presidente, in qualità di moderatore, può togliere o non concedere la parola ed avvia le operazioni di voto.

Art. 10- Votazione

Tutti i componenti del collegio dei Docenti sono tenuti ad esprimere il proprio parere con il voto.

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne quelle per l'elezione dei componenti del Comitato di Valutazione e quelle che si riferiscono a persone fisiche; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Una proposta di delibera è approvata se:

- votata all'unanimità;
- votata a maggioranza:
 - **maggioranza assoluta** con voto favorevole della metà più uno dei componenti del collegio, richiesta per mozioni riguardanti questioni vincolanti per tutti i docenti;
 - **maggioranza semplice** con voto favorevole della metà più uno dei presenti, per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente.

Il voto degli astenuti e i voti nulli non hanno valore ai fini della determinazione della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

I punti trattati e votati non possono essere rimessi in discussione, a meno che non intervengano fatti sostanzialmente nuovi.

Al momento della votazione, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei presenti, su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente procede alla verifica del numero legale e accertatane la mancanza, sospende la seduta fino a quando non si ripristinano condizioni di legittimità.

Se si verificano delle irregolarità nelle votazioni, il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei collaboratori o di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la sua ripetizione.

Al termine della votazione il Presidente proclama i risultati della stessa.

Art. 11 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei Docenti successiva alla sua approvazione e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi, fatte salve modifiche o integrazioni; queste potranno essere proposte, per iscritto al Collegio, dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.